

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV COMMISSIONE

(Difesa)

### RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 1951

(38ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

#### INDICE

##### Sul processo verbale:

CERICA . . . . .	373
PRESIDENTE . . . . .	374
PALERMO . . . . .	375
CADORNA . . . . .	375

##### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

«Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare» (N. 1362-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

CERICA, relatore . . . . .	376
----------------------------	-----

La riunione ha inizio alle ore 16,20.

Sono presenti i senatori: Bardini, Beltrand, Cadorna, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Di Giovanni, Facchinetti, Fedeli, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Leone, Martini, Morandi, Palermo, Panetti, Pertini, Secchia e Varaldo.

Interviene altresì alla riunione il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

##### Sul processo verbale.

CEMMI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente.

CERICA. Nella riunione scorsa, avendo dovuto assumere la presidenza della Commissione, non ho ritenuto di prendere la parola sulla tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito annessa alla legge sugli organici, perchè, prendendo la parola su tale tabella, avrei dovuto parlare di una questione di carattere generale che avrebbe però potuto avere un riferimento personale, e ciò non ho creduto conveniente fare dal mio posto di Presidente.

Nella tabella degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non è contemplato un generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo (che in questo momento sono io), nè nella nota in calce è detto nulla al riguardo.

Io trovo che una legge concernente gli organici avrebbe dovuto parlarne.

Le leggi che concernono questa materia sono quelle che ora citerò. Il decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, dice:

« Art. 1. — È istituito il grado di generale di Corpo d'armata nell'Arma dei carabinieri reali.

« Art. 2. — Per la promozione al grado di generale di Corpo d'armata dei generali di divisione dei carabinieri reali si osservano le norme di cui al seguente articolo 3, ferme restando le disposizioni di legge in vigore non contrastanti con le norme stesse.

« *Art. 3.* — Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente, oppure — a scelta comparativa mediante graduatoria di merito definita dal Ministro per la guerra con le norme dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1940—XVIII, n. 370, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del regio decreto—legge 18 giugno 1941—XIX, n. 996, tra i generali di divisione dei carabinieri reali compresi nei limiti di anzianità previsti dall'articolo 29 della legge 9 maggio 1940—XVIII, n. 370. Il generale di divisione dei carabinieri reali scelto per la carica di comandante generale dell'Arma in base alle norme di cui al precedente comma consegue la promozione a generale di Corpo d'armata nell'Arma stessa. In tal caso deve considerarsi diminuito di un posto l'organico dei generali di Corpo d'armata stabilito dall'articolo 5 della legge 9 maggio 1940—XVIII, n. 368, quale risulta modificato dalla legge 22 gennaio 1942—XX, n. 104, e dall'articolo 1 del regio decreto—legge 17 febbraio 1942—XX, n. 151.

« *Art. 4.* — Il limite di età per il generale di Corpo d'armata nel Corpo dei carabinieri reali, è stabilito in 63 anni ».

Il decreto legislativo luogotenenziale del 16 agosto 1945, n. 659 successivamente modificava i limiti di età per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri. Esso dice precisamente questo:

« *Art. 1.* — I limiti di età previsti dall'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri reali sono modificati come dalla seguente tabella: ufficiali dell'Arma dei carabinieri reali: generale di corpo d'armata: anni 66; generali di divisione: anni 64; generali di brigata: anni 62, ecc. ».

Ora in fondo alla tabella approvata dalla nostra Commissione vi è una nota che disciplina i vari casi. In detta nota — che fissa le norme transitorie — avrebbe dovuto esser fatto cenno al generale di Corpo d'armata dei carabinieri in servizio permanente effettivo che attualmente esiste. L'assenza di una norma si può prestare a molte interpretazioni.

Io sono stato infatti avvicinato da un mio pari grado, il quale mi ha detto: « Compli-

menti, tu andrai a riposo alla fine della legislatura perchè la legge sugli organici non ci ha toccato ». Niente affatto! Io il 30 settembre, quando compirò i limiti di età, intendo andarmene a riposo, perchè i limiti di età sono sacri per gli altri. Non intendo esser privato di ciò che la legge mi da, ma non desidero nulla fuori della legge e della norma tradizionale.

A questo proposito voglio sottolineare le parole che il relatore, senatore Cadorna, ha detto quando ha esposto le ragioni che consigliavano l'aumento di una aliquota nei generali. Il funzionamento dei limiti di età è garanzia di obiettiva giustizia per tutti e di una normale carriera per gli ufficiali; è un mezzo necessario per lo svecchiamento degli alti gradi della gerarchia militare. I limiti di età sono sempre stati tradizionalmente rispettati.

Quindi io ritengo che la Commissione debba esprimere un formale voto affinché da ora in avanti, cessati ormai i momenti eccezionali che abbiamo vissuto, si rientri nella tradizione e nella norma ed i limiti di età siano rigorosamente osservati.

Questo è quello che io sottopongo all'attenzione della Commissione ed al Presidente.

Con l'occasione mi sia consentito anche di far presente che non ha destato favorevole impressione negli ufficiali dell'Esercito, il fatto che mentre la legge sull'organico dell'Esercito fu assegnata alla Commissione in sede deliberante, le altre leggi riguardanti gli organici della Marina e dell'Aeronautica vadano invece in deliberazione in seduta di Senato.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda la seconda parte dell'intervento del senatore Cerrica ho già fatto presente la questione al Presidente del Senato; ma ho trovato qualche difficoltà. Infatti è avviso del Presidente del Senato — ed è questo anche l'avviso di gran parte di noi — che queste leggi debbano essere portate, per la loro importanza, alla discussione dell'Assemblea.

Io però osservavo che essendosi verificato il precedente della legge riguardante l'Esercito, che è stata deliberata appunto in Commissione, sarebbe stato offensivo e lesivo per l'Esercito aver fatto ad esso un trattamento diverso da quello riservato alle altre due Forze armate. Il Presidente del Senato mi ha assicu-

rato che avrebbe considerato la questione e mi avrebbe dato una risposta.

Questo lo stato dei fatti. Come vedete mi sono subito preoccupato della questione in seguito a una osservazione fattami dal generale Cadorna.

PALERMO. Vorrei osservare agli onorevoli colleghi che io, nella riunione passata, di fronte all'importanza della legge, proposi il rinvio all'Assemblea. Quindi concordo perfettamente con quanto ha detto ora il collega Cerica, dolendomi soltanto che egli nella scorsa seduta non abbia sentito la necessità di associarsi alla mia proposta. Infatti, l'altra volta, io mi trovai solo e non potei raccogliere il numero di firme necessarie perchè questa legge, che ritengo necessaria per le Forze armate e bisognosa di uno studio più approfondito, potesse essere deferita all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Per quanto riguarda la prima parte dell'intervento del senatore Cerica, io mi riporto a quanto ebbi a dire nella prima riunione, vale a dire che dobbiamo smetterla di legiferare su leggi che non hanno nulla di organico, anche se si tratta di leggi che si riferiscono all'organico dell'Esercito.

Noi avremmo dovuto cominciare a discutere la legge fondamentale, cioè quella sullo stato degli ufficiali. Se avessimo cominciato così per tutte le Forze armate, secondo un punto di vista logico e giuridico, gli errori lamentati dal generale Cerica non si sarebbero avuti.

Tengo inoltre a dichiarare che io fui il solo ad esternare questa perplessità e a far presenti queste deficienze che hanno subito sollevato il malcontento denunciato oggi dal senatore Cerica.

CADORNA. Vorrei osservare, per quanto ha detto il senatore Palermo, che queste leggi hanno importanza per la compagine interna delle Forze armate: esse però non hanno una importanza politica, hanno solo un'importanza tecnica per cui è impossibile discutere queste leggi in Assemblea. Mentre, infatti, in sede di Commissione si può intervenire più volte nella discussione fino a chiarire tutti i dubbi e tutte le incertezze, e il relatore è a disposizione dei componenti la Commissione per dare spiegazioni, ciò diventa impossibile nell'Assemblea, dove queste leggi possono essere approvate

o respinte con un semplice colpo di mano. Ecco perchè io sono sempre stato del parere che queste leggi tecniche, che interessano le categorie dei militari, debbano essere discusse in Commissione. Anche se poi dovessero andare in Assemblea, è bene che siano prima discusse a fondo in sede di Commissione dove tutti possono prendere la parola ed esprimere il proprio parere.

Vi è poi il motivo dell'assoluta urgenza che si aveva di deliberare sugli organici.

Peraltro debbo far rilevare che già in occasione della discussione sugli organici dei sottufficiali abbiamo acceduto, con tutte quelle riserve che lo stesso onorevole Palermo aveva fatto, all'approvazione di quel disegno di legge, precisando però che esso, appunto perchè mancava ancora la legge base sull'ordinamento dell'Esercito, avrebbe avuto un carattere affatto provvisorio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, il processo verbale della riunione precedente si intende approvato.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare » (Numero 1362-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare ».

Questo disegno di legge fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 21 febbraio 1951. La V Commissione permanente della Camera dei deputati ha ritenuto di apportarvi alcune modificazioni. Precisamente all'articolo 1, dopo le parole: « di tribunale militare sono conferiti » ha aggiunto le altre: « fino al 31 dicembre 1951 »; inoltre, sempre all'articolo 1, dopo le parole: « ai magistrati e ai cancellieri » ha sostituito, con la seguente formula, il testo approvato dalla Commissione del Senato: « in possesso dell'anzianità minima prescritta alla data del relativo scrutinio ». Ha poi soppresso l'articolo 2.

Per illustrare i suddetti emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati trovano la loro ragione di essere nel fatto che questi magistrati della giustizia militare hanno una doppia veste. Portano la divisa militare nei momenti in cui l'Esercito assume la funzione della giustizia, ma sono a tutti gli effetti personale civile dell'amministrazione militare della Repubblica italiana. Quindi le norme riguardanti la loro carriera vanno coordinate alle norme generali che regolano l'avanzamento nella carriera degli altri funzionari civili dello Stato. La Camera dei deputati ha posto il termine del 31 dicembre 1951 per fare il coordinamento con l'analoga norma che regola la situazione degli impiegati civili di grado corrispondente.

Propongo quindi l'approvazione degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento della Camera dei deputati, di aggiungere cioè dopo le parole: « di tribunale militare sono conferiti » le altre: « fino al 31 dicembre 1951 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il secondo emendamento della Camera dei deputati, di sostituire cioè le parole: « che abbiano maturato o

matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951 » con le altre: « in possesso dell'anzianità minima prescritta alla data del relativo scrutinio ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti il terzo e ultimo emendamento della Camera dei deputati che sopprime l'articolo 2 del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge risulta quindi costituito da un articolo unico così formulato:

*Articolo unico.*

I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di Tribunale militare sono conferiti, fino al 31 dicembre 1951, secondo le norme di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378, ai magistrati e cancellieri in possesso della anzianità minima prescritta alla data del relativo scrutinio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,30.